

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 SET. 2001

=====

ADDI' **28 SET. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:


ROBILOTTA-

DELIBERAZIONE N°

1424

OGGETTO:

Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al D.P.C.M. 24 5.2001 pubblicato sulla G.U. 09.08.2001 n. 184 recante linee guida in ordine ai protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università medesime - Affidamento incarico di rappresentanza e difesa.



n. 1424 28 SET. 2001

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

Il decreto 24.05.2001 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 09.08.2001, avente ad oggetto "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

RILEVATO

che il D.P.C.M. appare adottato dal Consiglio dei Ministri in violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione;

RILEVATO

altresi, che talune disposizioni in esso contenute appaiono lesive dell'autonomia regionale in materia di programmazione ed indirizzo sanitari. In particolare:

- l'art. 1, comma 2, ove è previsto che prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale le Regioni debbono obbligatoriamente acquisire il parere delle università;
- l'art. 1, comma 4, laddove si prevede di vincolare il contenuto dei protocolli d'intesa ai programmi di sviluppo delle facoltà di medicina e chirurgia;
- l'art. 2, comma 3, lett. b) laddove si dispone che i protocolli d'intesa debbano individuare le attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università e stabiliscono i principi ed i criteri per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata;
- l'art. 3, comma 1, ove si prevede che i protocolli definiscano i parametri per tipologia e volume delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia e, altresi, laddove si dispone che "per le strutture di degenza, il numero di posti letto messo a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, è determinato, di norma, in tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, è previsto dai protocolli d'intesa, che indicano i criteri di assegnazione tenendo conto delle dimensioni minime previste per le strutture della dotazione di personale universitario";
- l'art. 3, comma 8, l'art. 4, comma 3 ove si definiscono in modo dettagliato automatismi per la individuazione del numero e a caratteristiche delle strutture e del personale che debbono fornire l'attività assistenziale necessaria per lo

/sp 28/09/01
(carta costituz)

Qu

n. 1424

svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca delle università e 4,10,7, lett. f) laddove si prevede che il Direttore di Dipartimento ad attività integrata sia nominato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e ove si prevede che per i dipartimenti individuati come essenziali per l'espletamento delle funzioni assistenziali della facoltà di medicina il direttore sia scelto tra i professori universitari;

• l'art. 10, comma 2 e comma 6 laddove i costi economici vengono posti interamente a carico delle regioni (le università realizzano infatti la compartecipazione con il solo apporto di personale docente e non docente nonché di beni mobili ed immobili), pur con l'obbligo delle medesime di concordare con le università il piano pluriennale di rientro dei disavanzi;

RICONOSCIUTO

quindi che il decreto in esame introduce criteri strutturali ed organizzativi tali da definire un modello rigido a livello nazionale che viene a penalizzare l'autonomia organizzativa delle Regioni (e delle aziende ospedaliere di riferimento), predeterminandone perfino tipologie e volumi di attività e con un impatto economico a carico delle Regioni medesime non valutabile;

CONSIDERATO

che il decreto nel suo complesso e, in particolare, le norme sopra indicate appaiono violativi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni anche in relazione:

- all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, recante "integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e 22 marzo 2001 in materia sanitaria";
- al Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria".

RAVVISATA

pertanto la necessità di proporre ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al D.P.C.M. 24.05.2001;

RILEVATO


che i termini per la proposizione del ricorso scadranno l'8.10.2001 e che per tale data non potrà essere reso il parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'art. 22 n. 7 dello statuto regionale;

RITENUTO

pertanto che ricorrano i presupposti di necessità e urgenza che legittimano la Giunta regionale a provvedere fermo restando che non appena detto parere verrà reso la Giunta stessa ne prenderà atto con apposita deliberazione;

RITENUTO

In considerazione della rilevanza e particolare importanza della questione, di affidare l'incarico di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni nell'interesse della Regione Lazio ad un legale del Libero Foro particolarmente qualificato;



N. 1424

28 SET. 2001

RITENUTO

di individuare tale legale nella persona dell'Avv. Prof. Beniamino Caravita di Toritto, con studio in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6;

VISTO

l'art. 22 dello statuto;

VISTO

l'art. 124 della Costituzione;

DATO ATTO

che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della L. 15.05.1997 n. 127;

All'unanimità

DELIBERA

•di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al D.P.C.M. 24 maggio 2001 descritto in premessa;

•di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa della Regione all'Avv. Prof. Beniamino Caravita di Toritto eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Porta Pinciana n. 6,


•di provvedere con successivo provvedimento all'assunzione del necessario impegno di spesa sul Cap. 11225 del bilancio regionale ed alla liquidazione delle competenze a conclusione dell'incarico ed a presentazione di regolare parcella vistata, ove occorra, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

•di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 22 n. 7 dello statuto del quale la Giunta prenderà atto con apposito provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15.05.97 n. 127

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



1 OTT. 2001

